

N. 68 R.G. Sent.
N. 19/06 R.G. GUP
N. 422/05 R.G. P.M.

TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'ABRUZZO
Via Dell'Acquasanta 1 – 67100 L'Aquila

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dell'Udienza Preliminare, così composto:

Dott.	Federico	ERAMO	Presidente
Dott.	Roberto	FRANCESCHINI	Comp. Privato
Dott.ssa	Daniela	GIULIO	Comp. Privato

Nel procedimento n. 19/06 GUP ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei confronti di XXXXXXXX, nato il XXXXXXX, ad XXXXXX e residente in XXXXXXX, elett.te dom.to presso lo Studio del difensore di fiducia Avv. XXXXXXX, in via XXXXXXX, XX

LIBERO PRESENTE

IMPUTATO

Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 615 ter, n. 3 c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, si introduceva nel sistema informatico www.azzurra.org, sito che gestisce canali di chat in IRC (Internet Relay Chat), protetto da misure di sicurezza e vi tratteneva contro la volontà dell'amministratore di rete, sig. XXXXXXX, che aveva opposto sistemi di sicurezza per impedirne l'accesso indesiderato; in particolare faceva oggetto il sito di attacchi di tipo Ddos (distributed denial of service) che hanno temporaneamente reso non fruibili i servizi dei canali.

In XXXX degli XXXX, accertato il 5.10.2004 e commesso il 2.07.2004, 17.7.04 e due volte il 16.10.2004

IN FATTO E IN DIRITTO

Letti gli atti, sentite le parti:

- Ritenuto che appare provata la sussistenza del reato e la responsabilità che si evince dalla segnalazione di reato e dalle indagini della Polizia Postale, dalle quali emerge con chiarezza il collegamento tra il danno e la postazione elettronica del XXXXXX. La giustificazione da lui fornita, circa l'intromissione di alcuni pirati nel suo sistema con conseguente abuso del suo indirizzo IP per sferrare attacchi, non è credibile. Egli ha ammesso di aver tenuto condotte simili in tempi diversi ma non nel caso specifico e per la difesa ciò potrebbe essere un elemento a favore delle sue proteste di innocenza, tanto più alla luce della sua particolare competenza e perizia nel compiere condotte come quelle da lui lamentate. Verso queste ultime, in realtà, egli avrebbe potuto agevolmente difendersi stando alle sue stesse dichiarazioni appena riportate;
- Che questi appare capace di intendere e di volere, visto il tipo di reato ascritto e la sua personalità così come risulta dagli atti;
- Che all'esito dell'udienza preliminare, può affermarsi che il reato contestato risulta rientrare nella previsione della norma di cui all'articolo 27 DPR 448/88, concretandosi in un fatto oggettivamente tenue e in comportamento occasionale visto che non si è più ripetuto, non vi sono state conseguenze o allarme sociale;
- Ritenuto che il danno effettivo (blocco di soli cinque minuti) è stato tenue e, in ogni caso, ha rappresentato un'inezia nell'insieme delle indagini, considerate nel suo complesso (numero di persone, indagati, ecc.);
- Che il ragazzo è incensurato ed adeguatamente seguito in famiglia, mentre il protrarsi del giudizio potrebbe pregiudicare le esigenze educative.

Visti gli articoli 425 c.p.p., 27 e 32 DPR 448/88

P.Q.M.

Dichiara di non doversi procedere nei confronti di XXXXXXXX in ordine al reato a lui ascritto per irrilevanza del fatto.

L'Aquila 22.06.2006

Il Presidente Estensore
Dott. Federico Eramo